

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria regionale di Milano — Interpretazione degli articoli 2, 4 e 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1) — Conferimento d'attivo — Normativa nazionale che prevede l'imposizione delle plusvalenze da conferimento d'attivo corrispondenti alla differenza tra i costi iniziali di acquisto delle azioni o quote conferite ed il loro valore corrente — Esenzione in caso d'iscrizione nel bilancio della società conferente di un apposito fondo di riserva in misura corrispondente al valore della plusvalenza realizzata

Dispositivo

Gli articoli 2, 4 e 9 della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in una situazione quale quella oggetto del procedimento principale, a che un conferimento d'attivo dia luogo ad imposizione, nei confronti della società conferente, delle plusvalenze risultanti dal conferimento stesso, a meno che la società conferente iscriva nel proprio bilancio un'apposita riserva in misura corrispondente al plusvalore emerso in sede di conferimento.

(¹) GU C 211 del 16.7.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2012 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-279/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Trasposizione inesatta — Allegato II — Punto 1, lettere a) — c) — Sentenza della Corte — Costatazione dell'esistenza di un inadempimento — Articolo 260 TFUE — Sanzioni pecuniarie — Somma forfettaria — Capacità finanziaria dello Stato membro — Crisi economica — Valutazione sulla base dei dati economici attuali)

(2013/C 46/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon e D. O'Hagen, agenti, assistiti da E. Regan SC e C. Toland, BL)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione della sentenza della Corte del 20 novembre 2008, Commissione/Irlanda (C-66/06), concernente la violazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2-4, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5) — Domanda di imposizione di una penalità e di una somma forfettaria

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato le misure necessarie a conformarsi alla sentenza del 20 novembre 2008, Commissione/Irlanda (C-66/06), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 260 TFUE.
- 2) L'Irlanda è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria di Eur 1 500 000.
- 3) L'Irlanda è condannata alle spese.

(¹) GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 — Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH/Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV)

(Causa C-288/11 P) (¹)

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Nozione di «impresa» — Attività economica — Costruzione di infrastrutture aeroportuali — Pista di decollo e di atterraggio)

(2013/C 46/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH (rappresentanti: M. Núñez Müller e J. Dammann, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti), Repubblica federale di Germania, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) (rappresentanti: L. Giesberts e G. Kleve, Rechtsanwälte)